
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Responsabilità processuale aggravata: la domanda di risarcimento va fatta valere nel giudizio in cui i danni dedotti sono stati causati

È inammissibile la domanda di risarcimento dei danni cagionati nei pregressi gradi di giudizio, dovendo essa farsi valere nel giudizio in cui i danni dedotti sono stati causati. La responsabilità processuale aggravata infatti – applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – disciplina un fenomeno endoprocedurale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati. Ciò vale, anche per la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 4.2.2015, n. 1952

...omissis...

1. Preliminarmente il Collegio da atto che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27847/43 - emessa ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., in sede di impugnazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto manifestamente infondata l'istanza di ricsuzione di tutti i magistrati appartenenti a quello stesso organo giudiziario, nel processo amministrativo in cui erano parti dei consiglieri di stato - non sussistono ragioni ostative alla decisione della presente causa.

1.1. Le Sezioni Unite hanno invelo affermato, tra l'altro, che le cause di astensione e ricsuzione previste dal codice di rito sono sempre riferibili, direttamente o indirettamente, al singolo giudice, come persona fisica (conf. Cass. s.u. n. 20159/10 e n. 11142/12) e che, con riferimento ai parametri costituzionali concorrenti della terzietà del giudice e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) nonché all'analogo parametro Eurounitario del diritto a un equo processo (art. 6, comma 1, CEDU), i giudici - tanto amministrativi quanto ordinari - che si trovino a giudicare di una controversia che veda come parte, rispettivamente, un magistrato amministrativo od ordinario, offrono comunque le medesime garanzie di terzietà, fatte salve eventuali discipline speciali che pongano limiti ulteriori (come nel processo penale l'art. 11 c.p.p., o in tema di equa riparazione la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3), tanto che la stessa Consulta ha respinto le censure volte ad estendere l'ambito di applicazione di siffatti criteri derogatori oltre i loro originari confini (Corte Cost. sent, n. 432/08; cfr. Corte Cost. n. 135/75, sulla c.d. giurisdizione domestica dei magistrati della Corte dei Conti).

1.2. Le Sezioni Unite hanno inoltre richiamato la statuizione del Giudice delle Leggi per cui "non si può ritenere che la semplice appartenenza del ricsuato e dei giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione allo stesso collegio giudicante, e tanto meno allo stesso ufficio giudiziario o alla stessa sezione del medesimo, costituisca di per sè causa di compromissione dell'imparzialità dei decidenti (Corte Cost. n. 78/02)".

2. Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo l'Agenzia delle entrate deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), formulando il quesito di diritto se, in base al combinato disposto delle suddette norme, "possa ritenersi congruamente motivata la cartella di pagamento, notificata nel termine di quattro anni dalla presentazione, da parte del sostituto di imposta, del modello 770, nella quale sono indicati la categoria di reddito soggetta a tassazione, l'importo dello stesso e l'aliquota media applicata (correttamente calcolata sugli imponibili dei due anni precedenti - ossia il biennio 1998 - 1999 - ma, erroneamente riferita al biennio 1996-1997) o se siano necessarie, al fine di predisporre un'adeguata motivazione, ulteriori indicazioni".

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Invero, la decisione impugnata si fonda sulla presenza, nella cartella per cui è causa, di una serie di imprecisioni ed errori tali da non consentire al contribuente "la verifica dell'iter logico giuridico seguito dall'Agenzia delle entrate o dal concessionario della riscossione per determinare l'ammontare dell'imposta". In particolare, oltre al dato decisivo dell'"errore nell'indicazione delle annualità prese in considerazione per determinare l'aliquota media del

biennio precedente, al fine della sua applicabilità ai redditi sottoposti a tassazione separata", il giudice d'appello sottolinea che l'equivocità della motivazione dell'atto - laddove si legge che "i dati sono stati desunti da dati esposti dal sostituto d'imposta... e/o nel quadro RM del modello unico 2001 o nel quadro F del modello 730/2001" - finisce per renderla inammissibilmente "generica, utilizzabile per qualsiasi fattispecie, lasciando al contribuente, a distanza di tempo, l'incertezza circa il suo precedente comportamento", per poi aggiungere - ad colorandum - che "questi per molteplici ragioni potrebbe non aver più a disposizione copia o riferimenti del modello a suo tempo presentato, né può essere costretto ad un'ulteriore attività di ricerca per verificare la pretesa dell'ufficio impositore".

2.3. Questa essendo la ratio decidendi del giudice d'appello, la pretesa violazione delle norme implicate parte fuori misura. Infatti, quanto all'art. 7, comma 1, Statuto dei diritti del contribuente - peraltro significativamente intitolato "chiarezza e motivazione degli atti" - esso prescrive che "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"; quanto al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3, comma 3, esso prevede invece che "i contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8". Non si vede dunque in che senso tali disposizioni siano state violate dal giudice di secondo grado, il quale si è limitato a descrivere, in concreto, le ragioni per le quali ha ritenuto - con una valutazione semmai opinabile e sindacabile sotto il profilo motivazionale - che la cartella de qua non fosse adeguatamente motivata, in relazione alla tutela apprestata dall'ordinamento al diritto di difesa del contribuente.

3. Con il secondo mezzo, la ricorrente lamenta l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sulla scorta del seguente "momento di sintesi": "Dica codesta Ecc.ma Corte se, dopo aver disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio - sulla base di un quesito formulato, nel quale si dava per scontato che l'indicazione del biennio di riferimento, di cui alla cartella di pagamento, era errata, dovendosi per tale biennio tener conto di altro periodo - il Giudice possa, senza dare conto dell'attività istruttoria svolta e del relativo esito, nella motivazione della sentenza, disattendere del tutto il parere espresso di CTU - assumendo nella sentenza come punto decisivo della controversia l'errore materiale contenuto nella detta cartella (indicazione di un biennio - 1996-1997-in luogo di un altro - 1998 - 1999 -) - o, se sia viceversa, necessario che il Giudice indichi le ragioni in forza delle quali non abbia ritenuto di aderire alle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, sulla scorta del quesito così come formulato dallo stesso Giudice".

3.1. Il motivo così come formulato è inammissibile.

3.2. In primo luogo, il preteso fatto controverso - l'errata indicazione delle annualità - non è decisivo, in quanto non rappresenta l'unica ratio decidendi (come visto la motivazione della cartella è stata ritenuta incongrua anche per l'equivocità delle fonti indicate); in secondo luogo, il motivo difetta di

autosufficienza, in quanto non contiene la trascrizione delle risultanze della richiamata CTU (né apposite indicazioni per il suo agevole reperimento); infine, non rileva - a ben vedere - l'omessa motivazione sugli esiti della CTU, in quanto la corte territoriale ha incentrato la propria decisione sul dato oggettivo dell'errore materiale contenuto in cartella (l'indicazione di un biennio diverso da quello dovuto).

4. Il rigetto del ricorso rende superfluo Tesarne dei quattro motivi del ricorso incidentale condizionato (tutti formulati congiuntamente per "omessa motivazione e violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5") che ha proposto il contribuente, invero chiedendone espressamente l'esame "solo in caso di ritenuta fondatezza del ricorso principale".

5. Va però precisato - trattandosi di questione rilevabile d'ufficio - che il primo motivo di ricorso incidentale, con il quale si deduce il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado asseritamente non impugnato dall'amministrazione finanziaria (tardività della notifica della cartella), è inammissibile per difetto di autosufficienza, non contenendo la trascrizione dell'atto di appello dell'Agenzia delle entrate, tanto più che la sentenza della Commissione tributaria regionale - pur non richiamando le conclusioni dell'appellante - ha espressamente dichiarato "assorbite le altre ragioni, che non vengono pertanto esaminate", con ciò lasciando intendere che l'appello vertesse anche su questioni diverse da quella, esaminata, della motivazione dell'atto.

5.1. Ed in effetti, dall'esame dell'atto di appello - che il Collegio ha potuto rivenire all'interno del fascicolo della stessa parte controricorrente nonché ricorrente incidentale (doc. 1, "atti e documenti relativi al procedimento avanti la commissione tributaria regionale di Torino") - emerge chiaramente come l'amministrazione finanziaria avesse impugnato la sentenza di primo grado anche con riguardo alla "presunta tardività della notifica della cartella di pagamento".

6. In ordine alla richiesta di condanna dell'amministrazione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., al risarcimento, in via equitativa, "delle spese e dei fastidi, non certo bagatellari, conseguenti non solo al processo, ma anche alla illegittima iscrizione di ipoteca giudiziale", si osserva: in fatto, che non emergono profili di responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave nella condotta processuale dell'amministrazione ricorrente, né è stata fornita alcuna prova della dedotta iscrizione ipotecaria; ma soprattutto, in diritto, che è inammissibile la domanda di risarcimento dei danni cagionati nei pregressi gradi di giudizio, dovendo essa farsi "valere nel giudizio in cui i danni dedotti sono stati causati e non in sede di ricorso per cassazione, rientrando il relativo potere nella competenza funzionale ed inderogabile di quel giudice" (Cass., nn. 21194/14, 6550/13, 18344/2010, 15882/07, 5734/04).

7. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di precisare, tra l'altro, che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. - applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 - "disciplina un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume, per l'appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità

processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati (Cass. nn. 9297, e 12952 del 2007, 18344 e 26004 del 2010).

Ciò vale, ovviamente, per tutte le ipotesi disciplinate dall'art. 96 c.p.c., ed in particolare anche per quella prevista dal terzo comma" - introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, ove applicabile *ratione temporis* - secondo il quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata" (Cass. s.u., ord. n. 13899 del 2013).

8. In conclusione, il ricorso va respinto - con assorbimento dei motivi del ricorso incidentale condizionato - e la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. Le peculiarità della vicenda processuale giustificano invece la compensazione delle spese dei gradi di merito.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
